



**PROVINCIA DI VICENZA**  
**AREA SERVIZI AL CITTADINO**  
**SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO**

Partita IVA e Codice Fiscale: 0045000026  
Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Contrà San Marco, 26 - 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)



N° Registro Acqua Suolo Rifiuti: 010/2014 del 21 Gennaio 2014

Prot. n° 004920 /AMB

Società: NEW ECOLOGY SRL.

Sede legale: Via Dalmazia, 43/C - 36078 VALDAGNO (VI)

Sede operativa: Via Sommer, 1 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

Oggetto: Modifica provvedimento di autorizzazione n° 51/Suolo Rifiuti/2012 del 03.04.2012, prot. n° 25738.

## IL DIRIGENTE

**Premesso** che la Società New Ecology Srl - con sede legale in via Dalmazia, 43/C in comune di Valdagno (VI) - è titolare di un impianto di messa in riserva, selezione e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, sito in via Sommer 1 in comune di Montecchio Maggiore, autorizzato all'esercizio con provvedimento n° 51/Suolo Rifiuti del 03.04.2012, prot. n° 25738;

**Vista** la nota del 26.09.2013 (agli atti con prot. n° 68923), con cui la Società ha richiesto di poter integrare l'elenco dei rifiuti conferibili all'impianto con i alcuni rifiuti, pericolosi, costituiti da R.A.E.E., limitatamente alle sole operazioni di messa in riserva (R13) e di disimballaggio dei relativi contenitori (R12), senza alcuna variazione dei quantitativi massimi di stoccaggio e di trattamento autorizzati, allegando una revisione del lay out dell'impianto che individua apposite aree per lo stoccaggio di tali rifiuti;

### Dato atto che:

- con nota n° 75863 del 10.10.2013 è stato avviato il procedimento per l'esame della richiesta presentata dalla Società, richiedendo contestualmente al Dip. Provinciale dell'A.R.P.A.V. ed al Servizio Provinciale V.I.A. di esprimere le proprie valutazioni in merito;
- con la medesima nota è stato richiesto alla Soc. New Ecology di precisare la provenienza dei rifiuti identificati con C.E.R. 20.01.21\*, 20.01.23\* e 20.01.35\*.

**Preso atto** del parere espresso dal Comune di Montecchio Maggiore con propria nota del 07.10.2013, acquisita con prot. n° 72216;

**Considerato** che non sono pervenute osservazioni da parte di A.R.P.A.V. e che la richiesta - ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), punto 1, della L.R. 3/2000 e del punto 7, lett. r) e z.b) dell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 - è stata sottoposta all'esame della Commissione Provinciale V.I.A. che, con nota acquisita con prot. n° 86742 del 02.12.2013, si è espressa ritenendo le richieste avanzate dalla Società non assoggettabili alla procedura di V.I.A.;

**Vista** la nota di precisazione in merito alla provenienza dei rifiuti identificati con C.E.R. 20.01.21\*, 20.01.23\* e 20.01.35\*, inviata dalla Società in data 08.01.2014 ed acquisita con prot. n° 1308;

**Dato atto** che le garanzie finanziarie prestate dalla Società - pervenute in data 08.05.2012, acquisite con prot. n° 34423 - risultano aggiornate secondo le modalità e con gli importi previsti dalla citate D.G.R.V. n° 2229/2011 e n° 346/2013;

**Ritenuto** quindi, per quanto sopra riportato ed ai sensi degli artt. 26 e 27 della L.R. n° 3/2000, di procedere all'aggiornamento del provvedimento di autorizzazione all'esercizio in capo alla società New Ecology Srl per l'impianto sito in via Sommer, 1 in Comune di Montecchio Maggiore, sostituendo il citato provvedimento n° 51 del 03.04.2012 e confermando la scadenza in data 20.12.2020;

### Richiamati:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che "Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05.11.2009, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successiva D.G.R. Veneto n° 842 del 15.05.2012, pubblicata sul BUR n° 43 del 05.06.2012, di modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

- la D.G.R. Veneto n° 2229 del 23.12.2011, pubblicata sul B.U.R. della Regione Veneto n° 3 del 10.01.2012 - successivamente integrata e modificata dalle D.G.R. n° 1543/2012 e n° 346/2013 - che ha sostituito la precedente D.G.R.V. n° 2528/1999, modificando gli importi e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n° 173 del 22.05.2012, avente per oggetto: atto di indirizzo per la valutazione, gestione e controllo dei punti di convogliamento esterno delle emissioni gassose.
- il Decreto del Dirigente n° 236, prot. n° 15913 del 03.03.2009, con cui l'incremento nella capacità di trattamento dell'impianto - pari a 97 ton./giorno - è stato giudicato non assoggettabile alla procedura di V.I.A. (all. IV, punto 7, lett. z.a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n° 568 del 25.02.2005 e n° 2166 del 11.07.2006;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n° 22 del 20.12.2012, di conferimento degli incarichi dirigenziali;

## AUTORIZZA

la Società New Ecology Srl all'esercizio dell'impianto di messa in riserva, selezione, cernita e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, sito in via Sommer, n° 1 in Comune di Montecchio Maggiore.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'esercizio, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue e - per le motivazioni espresse in premessa - ha validità fino al **20.12.2020**.

## FA OBBLIGO

Alla Società New Ecology Srl di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

### Aspetti generali

1. La Società dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto ("Tavola 01 - Rev. 04" datata 18.09.2013) trasmesso in data 26.09.2013, agli atti con prot. n° 68923.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto dei rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
3. La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia, l'A.R.P.A.V. di Vicenza ed il Comune di Montecchio Maggiore per eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
4. L'eventuale ripristino di un'area da adibire a attività commerciale (autoveicoli usati) all'interno dell'area dell'impianto dovrà essere preventivamente richiesta alla Provincia di Vicenza ed al Comune di Montecchio Maggiore, trasmettendo un apposito aggiornamento del lay out dell'impianto che individui univocamente l'area medesima.
5. La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
6. La Società dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro, emissioni e prevenzione incendio.
7. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, la Società dovrà trasmettere alla Provincia - tramite Posta Elettronica Certificata - una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti gestiti (in ingresso ed in uscita dall'azienda), distinti per singolo codice C.E.R., con indicazione degli impianti di destinazione, nonché le quantità di M.P.S. recuperate.

